

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2243 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 102, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di individuare gli elementi principali della sintesi contrattuale che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono fornire ai consumatori, alle microimprese, alle piccole imprese e alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma dell'articolo 102, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/1972, è opportuno stabilire un modello che definisca tali elementi. La sintesi contrattuale dovrebbe essere facilmente leggibile, comprensibile e comparabile, con una struttura e un formato comuni.
- (2) Le informazioni contrattuali sintetiche, siano esse in formato cartaceo o disponibili elettronicamente, devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nel diritto dell'Unione che armonizza tali prescrizioni per i prodotti e i servizi, di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La sintesi contrattuale deve rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei consumatori, tra cui la direttiva 93/13/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e le direttive 2005/29/CE ⁽⁴⁾ e 2011/83/UE ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Essa deve anche rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, quale il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (4) Al fine di consentire una facile leggibilità la sintesi contrattuale in formato cartaceo con caratteri leggibili non dovrebbe superare l'equivalente di una pagina in formato A4 scritta su una sola facciata, salvo in casi debitamente giustificati. Per i pacchetti di servizi, la sintesi contrattuale in formato cartaceo con caratteri leggibili non dovrebbe superare tre pagine in formato A4 scritte su una sola facciata. Una maggiore lunghezza potrebbe essere giustificata, ad esempio, da motivi di accessibilità dei consumatori con disabilità. Al fine di garantire la comparabilità tra le offerte di servizi di comunicazione elettronica, l'impostazione grafica della sintesi contrattuale dovrebbe comprendere intestazioni chiaramente distinguibili sotto le quali dovrebbero essere raggruppati i diversi elementi. Affinché i consumatori possano comprendere ed individuare in maniera rapida e agevole le informazioni importanti, i pertinenti elementi contenuti sotto ciascuna intestazione dovrebbero essere descritti con frasi brevi. Per motivi di leggibilità e stampabilità è opportuno che siano lasciati margini sufficienti tra i bordi e il testo della sintesi contrattuale.

⁽¹⁾ GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

⁽³⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁽⁵⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

